# PROCEDURA INTERNAL DEALING

**Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing**

In vigore dall'8 settembre 2026

## PREMESSA

In applicazione delle disposizioni normative dettate dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 2024/2809, dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come successivamente modificato, da ultimo dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788, e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523), nonché delle norme nazionali dettate in materia dal TUF e dal Regolamento Emittenti (la "**Normativa Rilevante**")[1], il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, ha approvato nella seduta dell'11 luglio 2024 la prima versione aggiornata della presente "*Procedura Internal Dealing"* (la "**Procedura**"), adottata nella versione originaria dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2015 e successivamente modificata ed integrata.

La presente Procedura è stata da ultimo approvata, nella versione aggiornata, dal Consiglio di Amministrazione in data 4 settembre 2026 su proposta dell'Amministratore Delegato al fine di conformarne il testo alle novità normative intervenute nella disciplina europea e nazionale in materia di internal dealing.

La presente Procedura, nella versione aggiornata da ultimo, entra in vigore **in data 8 settembre 2026** e deve essere applicata ed interpretata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, e tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA di volta in volta applicabili.

La Procedura è diretta a:

a) identificare le Persone Rilevanti, nonché le Operazioni Rilevanti da esse effettuate, che devono essere comunicate alla Consob, alla Società e al pubblico ai sensi della Normativa Rilevante;
b) determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico delle Operazioni Rilevanti;
c) dare informazione alle Persone Rilevanti dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi;
d) favorire il rispetto della Normativa Rilevante in materia di *internal dealing*.

L'osservanza delle regole previste dalla presente Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Procedura non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

[1] In particolare, la disciplina rilevante in tema di *internal dealing* è contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 come di volta in volta vigente, nelle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, come successivamente modificato, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788, e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523, nonché nell'articolo 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti, come di volta in volta vigente.

## ARTICOLO I. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:

"**Amministratore Delegato**" indica il *Chief Executive Officer* ("**CEO**") di LU-VE di volta in volta in carica.

"**Azioni**" indica le azioni emesse dalla Società.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A.

"**Codice di *Corporate Governance***" indica il Codice di *Corporate Governance* delle società con azioni quotate su Euronext Milan approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*, al quale la Società aderisce.

"**Collegio Sindacale**" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

"**Consiglio di Amministrazione**" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"**Consob**" o "**Autorità di Vigilanza**" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"**Controllate**" indica le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

"**Data di Esecuzione**" indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata conclusa.

"**Data di Ricevimento**" indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata comunicata da parte della Persona Rilevante alla Società ai sensi dell'art. VI, paragrafi 6.1.1 o 6.1.4 della presente Procedura;

"**ESMA**" indica la European Securities and Markets Authority ossia l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

"***Euronext Milan***" indica il mercato regolamentato denominato "*Euronext Milan*" già Mercato Telematico Azionario o MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. sul quale sono ammesse a quotazione e alla negoziazione le azioni della Società.

"**Giorno Lavorativo**" indica ogni giorno lavorativo della settimana, dal lunedì al venerdì compreso.

"**Gruppo LU-VE**" o "**Gruppo**" indica la Società e le sue Controllate.

"**Informazione Privilegiata**" indica ogni informazione qualificabile come privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 come di volta in volta vigente, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati[2].

[2] Ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 596/2014 in vigore alla data di approvazione della presente Procedura «*1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*
*a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
*b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente*

"**Meccanismo di stoccaggio**" indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

"**Modello di Notifica**" indica il "*Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate*" contenuto nell'**Allegato "A"** alla presente Procedura.

"**Obbligazioni**" indica le obbligazioni eventualmente emesse dalla Società.

"**Operazioni Rilevanti**" indica le Operazioni Rilevanti di cui al successivo art. V della presente Procedura.

"**Persone Rilevanti**" indica congiuntamente i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

"**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**" indica i soggetti di cui al successivo art. II, paragrafo B) della presente Procedura.

"**Presidente**" indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

"**Procedura**" o "**Procedura *Internal Dealing***" indica la presente "*Procedura Internal Dealing – Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing".*

"**Registro *Internal Dealing***" indica l'elenco di cui al successivo art. IV della presente Procedura.

"**Regolamento (UE) n. 596/2014**" indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), come successivamente modificato.

"**Regolamento (UE) 2024/2809**" indica il Regolamento (UE) n. 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2024 (c.d. Listing Act) che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n. 596/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

"**Regolamento Delegato (UE) 2016/522**" indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17.12.2015, come successivamente modificato, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica e il permesso di negoziare

---

*comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*

*c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*

*d) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

*2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, **nel caso di un processo prolungato** che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché **le tappe intermedie** di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.*

*3. Una **tappa intermedia in un processo prolungato** è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.*

*4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. ...*».

durante i periodi di chiusura.

"**Regolamento Delegato (UE) 2026/788**" indica il Regolamento Delegato (UE) 2026/788 della Commissione dell'8 aprile 2026 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522, tra l'altro, per quanto riguarda il permesso di negoziare durante i periodi di chiusura.

"**Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523**" indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10.03.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014.

"**Regolamento Emittenti**" indica il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta vigente.

"**SDIR**" indica il "*sistema di diffusione delle informazioni regolamentate*" autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

"**Società**" o "**LU-VE**" o "**Emittente**" indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.

"**Soggetto Preposto**" indica il soggetto di cui al successivo art. VII della presente Procedura.

"**Soggetti Rilevanti**" indica i soggetti di cui al successivo art. II, paragrafo A) della presente Procedura.

"**Strumenti Derivati**" indica gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lett. *a*) del TUF[3], aventi come sottostante o riferimento gli Strumenti Finanziari.

"**Strumenti Finanziari**" indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF[4], tra cui le Azioni e i Titoli di Debito.

"**Strumenti Finanziari Collegati**" indica gli Strumenti Derivati e ogni altro strumento finanziario specificato all'articolo 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014[5] il cui valore è in tutto o in parte determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari.

"**Titoli di Debito**" indica le Obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi dalla Società.

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il "*Testo Unico della Finanza*", come di volta in volta vigente.

---

[3] Ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lett. *a*) del TUF per *"strumenti derivati"* si intendono gli strumenti finanziari citati nella sezione C, punti da 4 a 10 dell'Allegato I al TUF di volta in volta vigente, nonché gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera c) del TUF.

[4] Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, per *"strumenti finanziari"* si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C, dell'Allegato I del TUF di volta in volta vigente. Ai sensi del citato articolo 1, comma 2 del TUF, «*gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari*».

[5] Ai sensi dell'articolo 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014 in vigore alla data di approvazione della presente Procedura per *strumenti finanziari collegati* si intendono *«gli strumenti finanziari di seguito indicati, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:*
*i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;*
*ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;*
*iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;*
*iv) strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;*
*v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni*».

## Articolo II. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI ("PERSONE RILEVANTI")

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, punti 25 e 26 e all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché alla relativa normativa di attuazione di volta a volta vigente, sono considerati:

A) **Soggetti Rilevanti**:

*a)* i membri del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi);

*b)* i Sindaci effettivi della Società;

*c)* gli eventuali Direttori Generali della Società, ove nominati qualora non già ricompresi nella precedente lettera *a)* e ricorrano i requisiti di cui alla successiva lettera *d)*;

*d)* gli ulteriori alti dirigenti del Gruppo LU-VE che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate, concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società; l'identificazione di tali soggetti è effettuata ai sensi del successivo art. III della presente Procedura.

B) **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**:

*a)* il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale di un Soggetto Rilevante;

*b)* i figli a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi del diritto italiano;

*c)* un parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante;

*d)* una persona giuridica, trust o società di persone:

*(i)* le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante ovvero da una persona di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*; o

*(ii)* direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante ovvero da una persona di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*; o

*(iii)* costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante ovvero di una persona di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*; o

*(iv)* i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante ovvero di una persona di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Ai fini della precedente lettera d) *(i)*, il requisito relativo all'esercizio delle responsabilità di direzione è valutato tenendo conto degli orientamenti ESMA di volta in volta applicabili.

## Articolo III. IDENTIFICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEI DIRIGENTI QUALIFICABILI COME SOGGETTI RILEVANTI.

**3.1** L'identificazione degli alti dirigenti di cui alla lettera *d)* dell'art. II, paragrafo A) della presente Procedura avviene a cura dell'Amministratore Delegato ed è condotta sulla base dei seguenti criteri:

*(a)* valutazione relativa al regolare accesso a Informazioni Privilegiate da parte del dirigente in relazione alle funzioni al medesimo affidate;

*(b)* valutazione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe e procure adottato dalla

Società e dalle Controllate;

*(c)* esame circa la sussistenza in capo al dirigente di poteri di adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

**3.2** I nominativi dei dirigenti della Società qualificati dall'Amministratore Delegato quali Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura, nonché ogni successiva modifica conseguente a modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti già identificati, vengono comunicati da parte dell'Amministratore Delegato al Soggetto Preposto il quale:

*(i)* iscrive tali Soggetti Rilevanti nel Registro *Internal Dealing* provvedendo successivamente ad apportare al registro medesimo qualsiasi modifica che si rendesse necessaria in base alle comunicazioni fornite dall'Amministratore Delegato in relazione a tali Soggetti Rilevanti;

*(ii)* informa tempestivamente, per iscritto, tali Soggetti Rilevanti dell'avvenuta identificazione quali Soggetti Rilevanti, della loro iscrizione nel Registro *Internal Dealing* e dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, e in particolare dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e dalla presente Procedura, secondo le modalità previste dall'art. IV della presente Procedura.

**3.3** L'Amministratore Delegato comunica al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti interessati, l'elenco dei dirigenti del Gruppo LU-VE qualificati come Soggetti Rilevanti.

## Articolo IV. ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAL DEALING, PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E OBBLIGHI INFORMATIVI.

**4.1** Le Persone Rilevanti sono iscritte, a cura del Soggetto Preposto, in un apposito elenco denominato "**Registro *Internal Dealing***" conservato presso l'Ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente, sulla base delle informazioni disponibili alla Società e, con riferimento alle Persone Strettamente Legate, delle comunicazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 4.3. Il Registro *Internal Dealing* riporta i dati riferiti a ogni singolo soggetto iscritto e, in particolare: *(i)* nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale); *(ii)* codice fiscale (e/o, in caso di persone giuridiche, la Partita IVA); *(iii)* motivo dell'iscrizione (specificando la categoria di appartenenza della Persona Rilevante ai sensi dei paragrafi A) e B) dell'art. II della presente Procedura); *(iv)* data di iscrizione della Persona Rilevante nel Registro *Internal Dealing*; *(v)* eventuale data di cancellazione della Persona Rilevante dal Registro *Internal Dealing*; *(vi)* limitatamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, l'indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione.

**4.2** L'avvenuta iscrizione nel Registro *Internal Dealing* quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta conforme al modello di cui all'**Allegato "B"** alla presente Procedura.

**4.3** Ciascun Soggetto Rilevante, all'atto dell'accettazione della presente Procedura, rilascia una dichiarazione di piena conoscenza e accettazione, mediante sottoscrizione del modulo di cui al citato Allegato "B", con cui: *(i)* attesta altresì di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla presente Procedura stessa*, (ii)* prende atto del trattamento dei propri dati personali effettuato dalla Società ai sensi di legge, nonché *(iii)* trasmette al Soggetto Preposto i nominativi delle Persone Strettamente Legate ad esso (come definite all'art. II, paragrafo B). Il Soggetto Preposto comunica per iscritto al Soggetto Rilevante interessato, anche mediante posta elettronica, l'eventuale cancellazione dal Registro *Internal Dealing*. Il Soggetto Preposto comunica altresì per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli eventuali aggiornamenti apportati alla presente Procedura, trasmettendo il testo aggiornato della stessa e

richiedendo un riscontro scritto di ricezione e presa visione.

**4.4** Ciascun Soggetto Rilevante notifica inoltre, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad esso (come definite all'art. II, paragrafo B) della presente Procedura), gli obblighi loro spettanti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, utilizzando il modello di cui all'Allegato E alla presente Procedura e conserva copia della notifica effettuata.

## Articolo V. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

**5.1** Gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla Normativa Rilevante si applicano alle Operazioni Rilevanti, per tali intendendosi le operazioni eseguite dai **Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi** (come definite all'art. II, paragrafo B), **o per conto degli stessi**, concernenti gli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati (le "**Operazioni Rilevanti**"). Un elenco esemplificativo delle Operazioni Rilevanti è riportato nell'**Allegato C** alla presente Procedura.

**5.2** Gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla Normativa Rilevante **non sussistono per le seguenti operazioni**:

- Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di **€ 50.000 (euro cinquantamila)** nell'arco dello stesso anno civile (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), tenendo conto al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza che: *(i)* l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate direttamente o per conto di ciascuna delle Persone Rilevanti di cui al precedente paragrafo 5.1[6]; *(ii)* l'importo per gli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. A decorrere dal raggiungimento di tale soglia di rilevanza, l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le altre Operazioni Rilevanti effettuate nell'arco del medesimo anno civile;

- Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

*(a)* lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

*(b)* lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

*(c)* lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera *(a)* o *(b)*.

## Articolo VI. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI

### *6.1 Modalità di comunicazione delle Operazioni Rilevanti*

[6] Ai fini del calcolo della soglia che determina l'obbligo di notifica, ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante aggrega esclusivamente le proprie operazioni effettuate nell'anno civile, senza compensazione. Le operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante non devono essere aggregate tra loro. Cfr. ESMA, Q&A on MAR, ESMA70-145-111, Q&A 7.3, "*Threshold calculation*".

*6.1.1* Le Persone Rilevanti sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti eseguite da loro stesse o per conto delle stesse, alla Consob e alla Società tempestivamente e comunque **non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione**.

Le Persone Rilevanti assolvono l'obbligo di comunicazione:

*a)* alla Consob: mediante l'invio del Modello di Notifica compilato in tutte le sue parti, secondo le modalità indicate dalla Consob di volta in volta vigenti, e alla data di approvazione della presente Procedura, per posta elettronica certificata ("PEC") all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*", o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;

*b)* alla Società: facendo pervenire il Modello di Notifica compilato in tutte le sue parti, al Soggetto Preposto tramite e-mail da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@lu-ve.com, con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione, ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica comunicato dal Soggetto Preposto, avendo cura di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure consegnando *brevi manu* la comunicazione direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53.

*6.1.2* La Società provvede poi a rendere pubbliche le informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 6.1.1 mediante l'utilizzo dello SDIR entro la **fine del secondo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Ricevimento** e le trasmette contestualmente al Meccanismo di stoccaggio, nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito internet della Società (www.lu-ve.com).

*6.1.3* Le stesse Persone Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e alla Società Restano ferme le eventuali responsabilità e le azioni spettanti alla Società ai sensi della normativa e della disciplina applicabili, ricorrendone i relativi presupposti.

*6.1.4* Su richiesta di una delle Persone Rilevanti, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato "D"** alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare, per conto della Persona Rilevante che ne abbia fatto richiesta, le comunicazioni da questa dovute alla Consob; in tal caso la comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Società deve essere perentoriamente effettuata entro e non oltre **il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione**. La Società provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute dalla Persona Rilevante alla Consob **entro la fine del secondo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Ricevimento**.

## Articolo VII. SOGGETTO PREPOSTO

**7.1** Il Soggetto Preposto è incaricato della gestione degli adempimenti previsti dalla presente Procedura e, in particolare, del ricevimento delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti, della loro diffusione al mercato nei casi e secondo le modalità previste dalla presente Procedura, nonché della tenuta e dell'aggiornamento del Registro *Internal Dealing*.

**7.2** Il Soggetto Preposto:

a) redige e tiene aggiornato il Registro *Internal Dealing* avendo cura di garantire che, alle Persone Rilevanti ivi iscritte sia data informativa sull'adozione e sui contenuti della presente Procedura e degli eventuali aggiornamenti, nonché degli obblighi e dei divieti connessi, nonché sulle eventuali modifiche che dovessero intervenire alla Procedura medesima;

b) fornisce assistenza alle Persone Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano

comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;

c) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti;

d) provvede alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla presente Procedura;

e) cura la conservazione in apposito archivio delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;

f) monitora l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo all'Amministratore Delegato e/o al Presidente le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la Procedura alla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa;

g) se richiesto dalla Persona Rilevante, trasmette i Modelli di Notifica alla Consob (con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla presente Procedura), e li mette a disposizione del pubblico con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla presente Procedura.

**7.3** Il Soggetto Preposto è il General Counsel dell'Emittente, che può avvalersi della collaborazione di personale della Società all'uopo individuato ed incaricato dal Soggetto Preposto medesimo.

**7.4** Il Soggetto Preposto e i suoi collaboratori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo della Procedura *Internal Dealing*, fino alla loro diffusione al mercato.

## Articolo VIII.Periodo di chiusura (c.d. "Black-out Period")

**8.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, i Soggetti Rilevanti non effettuano operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati, **nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e nella relazione finanziaria semestrale,** ovvero di quelli contenuti nelle ulteriori situazioni contabili di periodo che la Società sia tenuta a rendere pubbliche in ottemperanza *(i)* alle regole della Sede di Negoziazione nella quale le Azioni sono ammesse alla negoziazione, o *(ii)* alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile[7] (il "**Periodo di Chiusura**").

**8.2** Fermi restando i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i Soggetti Rilevanti possono negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

*a)* in base a una valutazione caso per caso del Consiglio di Amministrazione in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni o di altri Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni. In questi casi il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione di vendita considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o

*b)* in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, e a piani per i dipendenti relativi a Strumenti Finanziari diversi dalle

[7] Conformemente all'orientamento espresso al riguardo dall'ESMA, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal e include il giorno di pubblicazione dell'annuncio.

Azioni, o all'acquisto di una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti di Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, il Soggetto Rilevante deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

**8.3** Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante.

**8.4** Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la vendita immediata di Strumenti Finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni siano considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

**8.5** Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante al momento della presentazione della richiesta:

*a)* deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

*b)* deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e il Soggetto Rilevante non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.

**8.6** La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze e, tra l'altro, nelle situazioni in cui:

*a)* al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: *i)* il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; *ii)* il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;

*b)* al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi e l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

*c)* il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; *ii)* la decisione del Soggetto Rilevante è

irrevocabile; *iii)* il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;

*d)* il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i)* il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; *ii)* il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura; *iii)* le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di Chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;

*e)* il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

*f)* il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

**8.7** Fermi restando i divieti di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 12-*bis*, del medesimo Regolamento, la Società consente a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura qualora si tratti di operazioni o attività di negoziazione che: *(i)* non riguardino decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante; *(ii)* derivino esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi; ovvero *(iii)* siano basate su condizioni prestabilite, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati. La ricorrenza dei relativi presupposti è verificata caso per caso, tenendo conto degli orientamenti ESMA di volta in volta applicabili.

## Articolo IX. VIOLAZIONI E SANZIONI

**9.1** Le disposizioni della presente Procedura hanno carattere **vincolante** per i Soggetti Rilevanti, per quanto agli stessi applicabili, e integrano i doveri e le responsabilità derivanti dalla normativa applicabile nonché, in relazione alla rispettiva posizione, dal rapporto intercorrente con la Società. Restano in ogni caso fermi gli obblighi direttamente posti dalla normativa applicabile a carico delle Persone Rilevanti.

**9.2** In caso di inosservanza delle disposizioni della presente Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti, la Società può adottare, nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle regole che disciplinano il rapporto con il soggetto interessato, le iniziative e i provvedimenti di volta in volta consentiti, tenendo conto della natura e della gravità della violazione.

Nei confronti dei dipendenti della Società restano ferme le conseguenze previste dalla normativa applicabile e dalla disciplina del relativo rapporto; nei confronti degli altri Soggetti Rilevanti restano ferme le iniziative e i rimedi eventualmente previsti dalla legge, dallo Statuto e dalla disciplina del rapporto intercorrente con la Società.

**9.3** Inoltre, si fa rimarcare che l'inosservanza degli obblighi posti a carico delle Persone Rilevanti dalla normativa europea e nazionale in materia di *internal dealing*, può comportare l'applicazione delle sanzioni, delle misure amministrative e delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa di volta in volta applicabile e, in particolare, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dal TUF.

In particolare, le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sono soggette al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 187-*ter*.1 del TUF e dalle ulteriori

disposizioni di volta in volta applicabili.

**9.4** Eventuali comunicazioni al mercato relative a violazioni della presente Procedura o della normativa applicabile sono effettuate dalla Società nei casi in cui risultino richieste o comunque dovute ai sensi della normativa applicabile o delle disposizioni delle Autorità competenti.

## ARTICOLO X. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**10.1** Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di internal dealing e dalla presente Procedura, la Società tratta, in qualità di titolare del trattamento, determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dall'informativa, di cui all'allegato 12 della Policy *GDPR* di LU-VE S.p.A., resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e acclusa all'**Allegato "F"**, alla presente Procedura.

## ARTICOLO XI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

**11.1** L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni di carattere formale, tecnico od organizzativo che non ne alterino sostanzialmente il contenuto, nonché gli adeguamenti che si rendessero necessari per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente e agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA di volta in volta applicabili, purché non comportino valutazioni discrezionali di carattere sostanziale.

**11.2** In caso di modifica, aggiornamento o integrazione della presente Procedura ai sensi del precedente paragrafo 11.1, l'Amministratore Delegato ne darà notizia, anche per il tramite del Soggetto Preposto, ai Soggetti Rilevanti, a far tempo dall'entrata in vigore delle modifiche, e informerà il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare successiva all'adozione delle modifiche apportate.

Il Soggetto Preposto cura la diffusione della versione aggiornata della Procedura ai Soggetti Rilevanti e, ove necessario, l'adeguamento della relativa documentazione e modulistica.

# ALLEGATI

## Allegato A

### MODELLO DI NOTIFICA

(Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, come di volta in volta vigente)

**"MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE"**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata** | |
| a) | Nome | *[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*<br>*[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]* |
| **2** | **Motivo della notifica** | |
| a) | Posizione/qualifica | *[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate,*<br>*— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;*<br>*— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]* |
| b) | Notifica iniziale/modifica | *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]* |
| **3** | **Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta** | |
| a) | Nome | *[Nome completo dell'entità.]* |
| b) | LEI | *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]* |
| **4** | **Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate** | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento<br>Codice di identificazione | *[— Indicare la natura dello strumento:*<br>*— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;*<br>*— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.*<br>*— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]* |
| b) | Natura dell'operazione | *[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ([1]) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.*<br>*A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
| | | *[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.*<br>*Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]* | |
| d) | Informazioni aggregate<br>— Volume aggregato<br>— Prezzo | *[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:*<br>*— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;*<br>*— sono della stessa natura;*<br>*— sono effettuate lo stesso giorno e*<br>*— sono effettuate nello stesso luogo;*<br>*Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*<br>*[Informazioni sui prezzi:*<br>*— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;*<br>*— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.*<br>*Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]* | |
| e) | Data dell'operazione | *[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.*<br>*Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]* | |
| f) | Luogo dell'operazione | *[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]* | |

([1]) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

**Allegato B**

**NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER DICHIARAZIONE DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING***

Egregio Sig. ____ / Gentile Signora _____
[*indirizzo*]

Oggetto: **Comunicazione dell'iscrizione nel Registro *Internal Dealing* ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014**

Egregio Signore/Gentile Signora [*inserire nominativo*]

con la presente si informa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito "**Regolamento (UE)**"), che, in ragione dell'incarico di _____[1] da Lei ricoperto in LU-VE S.p.A. (la "**Società**" o "**LU-VE**") Lei è stato/a inserito/a nel Registro *Internal Dealing* di LU-VE previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) e dall'art. IV, paragrafo 1 della "*Procedura Internal Dealing*" della Società (la "**Procedura**") in qualità di Soggetto Rilevante della Società ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, n. 25 del Regolamento (UE) e dell'art. II, paragrafo A) della Procedura.

Trovano pertanto applicazione nei Suoi confronti le disposizioni in materia di *internal dealing* dettate dalla normativa vigente (in particolare dall'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come modificato, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788, e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, riportate nell'Appendice Normativa allegata alla presente) e le previsioni contenute nella Procedura.

In ragione di ciò, La invito a:

- esaminare con cura l'allegata Procedura, che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle "*Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*", unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del *"Modello di Notifica"* di cui all'Allegato A alla Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all'eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di LU-VE (in particolare, azioni o obbligazioni) o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;
- prendere visione degli obblighi di informativa che Le competono ai sensi dell'art. IV, paragrafo 4.4 della Procedura nei confronti dei soggetti che si qualificano quali persone a Lei strettamente legate ai sensi della vigente normativa e dell'art. II paragrafo B) della Procedura ("*Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*");
- dichiarare di aver preso visione delle disposizioni contenute nella Procedura e di accettarne integralmente i contenuti, impegnandosi con la massima diligenza, per quanto di sua competenza, a rispettarne le prescrizioni e, tra l'altro: *(i)* a indicarmi i nominativi dei soggetti che si qualificano quali persone a Lei strettamente legate ai sensi della vigente normativa e dell'art. II, paragrafo B) della Procedura ("*Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*"); *(ii)* a fornire a dette persone a Lei strettamente legate, l'informativa prevista dall'art. IV, paragrafo 4.4 della Procedura;;
- restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della Procedura e dei relativi allegati.

Si informa infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima LU-VE, del Registro *Internal Dealing*. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'informativa, di cui all'allegato 12 della *Policy GDPR* di LU-VE S.p.A., resa dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 che viene allegata alla presente *sub* Allegato 4.

Nel porgere i nostri più cordiali saluti, si invita a contattare il sottoscritto ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati: 4010.legal@lu-ve.com.

Uboldo, _____

[*Inserire nominativo e firma del Soggetto Preposto*] _____

Per presa visione

[*Luogo e Data*] _____
[*Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante*] _____

[1] Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente).

**ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE**

## ALLEGATO 1: Modulo per dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura Internal Dealing da parte dei Soggetti Rilevanti

**Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della *Procedura Internal Dealing* di LU-VE S.p.A.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____, Via/Piazza _____, nella propria qualità di _____ della società quotata LU-VE S.p.A. (la "**Società**"), preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti della Società ai sensi dell'art.3, paragrafo 1, punto 25 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. II, paragrafo A) della "*Procedura Internal Dealing*" della Società (la "**Procedura**")

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro *Internal Dealing* di cui all'art. IV, paragrafo 4.1 della Procedura in qualità di "Soggetto Rilevante";
- attestando di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di *internal dealing* e dalla Procedura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

**Tutto ciò premesso**

- dichiara di aver preso atto delle disposizioni contenute nella Procedura e di accettarne integralmente i contenuti, impegnandosi con la massima diligenza, per quanto di sua competenza, a rispettarne le prescrizioni e, tra l'altro: *(i)* a fornire ai soggetti che si qualificano quali persone ad esso strettamente legate ai sensi della vigente normativa e dell'art. II, paragrafo B) della Procedura ("*Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti*"), l'informativa prevista dall'art. IV, paragrafo 4.4 della Procedura; e *(ii)* a conservare copia delle notifiche effettuate;
- dichiara di tener indenne la Società e manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte del sottoscritto degli obblighi previsti dalla Procedura;
- indica i seguenti recapiti personali ai sensi della Procedura: n. tel. _____ _____n. fax. _____, indirizzo di posta elettronica _____ e indirizzo di posta elettronica certificata (se disponibile) _____;
- indica i seguenti nominativi delle "*Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*" ad esso riconducibili (individuate ai sensi dell'art. II, paragrafo B) della Procedura) da iscrivere nel Registro della Società di cui all'art. IV della Procedura, alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e della Procedura e di conservare copia della notifica:

| NOME, COGNOME E CODICE FISCALE / DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE LEGALE E P.IVA* | | LEGAME CON IL SOGGETTO RILEVANTE |
|---|---|---|
| **Coniuge** | | N/A |
| ***Partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano** | | N/A |
| **Figlio a carico ai sensi del diritto italiano** | | N/A |
| **Parente convivente** | | |
| **Persona giuridica, *trust* o società di persone** | | |

(*) Per le persone giuridiche, *trust* o società di persone.

- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'art. VII della Procedura le Operazioni Rilevanti come definite all'art. V della Procedura con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura, nonché eventuali variazioni che dovessero intervenire alle informazioni rese con la presente.

[*Luogo e Data*]

Firma_____

**ALLEGATO 2: Procedura *Internal Dealing* di LU-VE S.p.A.**

[*inserire il testo della "Procedura Internal Dealing" vigente]*

**ALLEGATO 3: Appendice normativa**

## Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 come s.m.i. ("MAR")

### *Articolo 19 MAR*
### Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

"*1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:*

*a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;*

*b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.*

*Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.*

*Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.*

*1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:*

*a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;*

*b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o*

*c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).*

*Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.*

*2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.*

*Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.*

*3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.*

*L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso,*

*si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.*
*In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.*
*4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:*
*a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o*
*b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.*
*5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.*
*6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:*
*a) il nome della persona;*
*b) il motivo della notifica;*
*c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;*
*d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;*
*e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;*
*f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché*
*g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.*
*7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:*
*a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;*
*b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;*
*c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] , in cui:*
*i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;*
*ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e*
*iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.*
*Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.*

[1] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

*Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.*

*Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.*

*8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 20 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.*

*9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 50 000 EUR o di ridurla a 10 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore o inferiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.*

*10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.*

*11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:*

*a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o*

*b) il diritto nazionale.*

*12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo:*

*a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o*

*b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.*

*12 bis. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente consente a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da*

*strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.*
*13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.*
*14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.*
*15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.*
*L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.*
*Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*"

## CAPO 5 - Misure e sanzioni amministrative

### *Articolo 30 MAR*

### Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"*1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:*
*a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché*
*b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.*
*Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.*
*Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.*
*2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):*
*a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;*
*b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;*
*c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;*
*d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;*
*e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributi sottoposti a vigilanza;*
*f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione di almeno dieci anni, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o*

*presso amministratori di indici di riferimentoo contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributi sottoposti a vigilanza;*
*g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributi sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;*
*h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;*
*i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:*
*i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
*ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
*iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
*j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:*
*i) per le violazioni degli articoli 14 e 15, il 15% del fatturato totale annuo oppure 15.000.000 EUR;*
*ii) per le violazioni dell'articolo 16, il 2% del fatturato totale annuo oppure 2.500.000 EUR;*
*iii) per le violazioni dell'articolo 17, il 2% del fatturato totale annuo; qualora l'importo determinato sulla base del fatturato risulti sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze previste dall'articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri devono consentire l'applicazione di una sanzione almeno pari a 2.500.000 EUR, con possibilità, per le PMI, di prevedere in alternativa almeno 1.000.000 EUR;*
*iv) per le violazioni degli articoli 18 e 19, lo 0,8% del fatturato totale annuo; qualora l'importo così determinato risulti sproporzionatamente basso, deve essere possibile applicare una sanzione almeno pari a 1.000.000 EUR, con possibilità, per le PMI, di prevedere in alternativa almeno 400.000 EUR;*
*v) per le violazioni dell'articolo 20, lo 0,8% del fatturato totale annuo oppure 1.000.000 EUR.*
*I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.*
*Ai fini del primo comma, lettera j), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.*
*3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.*
*4. Ai fini del presente articolo, per «piccola e media impresa» o «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione"*

### *Articolo 31 MAR*
### *Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni*

"*1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate, tra cui, se del caso:*
*a) la gravità e la durata della violazione;*
*b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;*

*c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito personale annuo della persona fisica;*
*d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*
*e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;*
*f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e*
*g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi;*
*h) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta.*
*2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.*"

***Articolo 34 MAR***
***Pubblicazione delle decisioni***

"*1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.*
*Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.*
*Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:*
*a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
*b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
*c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:*
*i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
*ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.*
*Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.*
*2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.*
*3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale*

*pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.*"

* * *

**Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015**, come modificato, da utlimo, dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788 della Commissione dell'8 aprile 2026
**("Atto Delegato 522")**

***Articolo 7 Atto Delegato 522***
**Negoziazione durante un periodo di chiusura**

"*1.Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014; b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.*
*2.Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le proprie azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni durante un periodo di chiusura.*
*Tale richiesta scritta contiene una descrizione della vendita considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni o degli strumenti finanziari diversi dalle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.*"

***Articolo 8 Atto Delegato 522***
**Circostanze eccezionali**

"*1.Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni siano considerate eccezionali.*
*2.Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.*
*3.Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni.*"

***Articolo 9 Atto Delegato 522***
**Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura**

"*L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:*

*a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

*i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;*

*ii)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;*

*b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;*

*c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;*

*ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;*

*iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;*

*d)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;*

*ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;*

*iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;*

*e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;*

*f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura,*

*conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.*"

***Articolo 10 Atto Delegato 522***
**Operazioni soggette a notifica**

"*1.A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.*
*Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.*
*2.Le operazioni soggette a notifica includono:*
*a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;*
*b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;*
*c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;*
*d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;*
*e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;*
*f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;*
*g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;*
*h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;*
*i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;*
*j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;*
*k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;*
*l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
*m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
*n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
*o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;*
*p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.*"

* * *

**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("ITS 523")**

***Articolo 1 ITS 523***
**Definizioni**

"*Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico*."

***Articolo 2 ITS 523***
**Formato e modello della notifica**

"*1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente*
*associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE)*
*n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.*
*2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente*
*associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici*
*assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la*
*certezza della fonte dell'informazione trasmessa.*
*3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.*"

***Articolo 3 ITS 523***
**Entrata in vigore**

"*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
*Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.*"

* * *

**Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come s.m.i ("TUF")**

***Articolo 187-ter.1 TUF***
**Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)**

*"1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del*

*presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.*

*2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.*

*3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).*

*4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.*

*5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.*

*6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).*

*7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.*

*8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.*

*9.* (abrogato)

*10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.*

*11.* (abrogato)

* * *

**Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come s.m.i ("Regolamento Emittenti")**

***Art. 152-quinquies.1 Regolamento Emittenti***

**Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi**

"*1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in cinquantamila euro.*"

## ALLEGATO 4: Informativa trattamento dei dati personali

[*inserire il testo dell'informativa di cui all'allegato 12 della Policy GDPR di LU-VE S.p.A., resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), di cui all'Allegato "F" alla "Procedura Internal Dealing" vigente]*

**Allegato C**

**ELENCO DELLE OPERAZIONI INCLUSE NELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

• Fermo restando quanto previsto dall'articolo V della presente Procedura in materia di soglia di rilevanza e di fattispecie escluse dall'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un *Soggetto Rilevante* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito della Società;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nei limiti in cui siano soggette a notifica ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di LU-VE S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo di investimento collettivo. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la *Persona Rilevante*.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione senza ricevere istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una *Persona Rilevante*.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1-*bis*, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione della gestione patrimoniale individuale alle azioni o alle obbligazioni di LU-VE S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dalla medesima gestione patrimoniale individuale. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti della gestione patrimoniale individuale, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

p) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati.

• Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

a) la costituzione in pegno o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati da parte o per conto di una *Persona Rilevante*[2];

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una *Persona Rilevante*, anche quando è esercitata la discrezionalità[3];

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: *(i)* il contraente dell'assicurazione è una *Persona Rilevante*; *(ii)* il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e *(iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

[2] Al riguardo, l'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 prevede che «*ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia*».

**Allegato D**

**MODULI DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PERSONE RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA "PROCEDURA INTERNAL DEALING" DI LU-VE S.P.A.**

Spett.le

**LU-VE S.P.A.**
Via Caduti della Liberazione, 53
21040 Uboldo - Varese

Alla c.a. del General Counsel

Oggetto: **richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Consob previsti dalla "*Procedura Internal Dealing*" di LU-VE S.p.A.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, [**oppure, se persona giuridica**: _____ con sede legale in _____ via _____ n. __, P. IVA _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. _____ nato a _____ il _____,

nella sua qualità di

□ *Soggetto Rilevante* della società LU-VE S.p.A. (la "Società") ai sensi dell'art. II, paragrafo A) della "*Procedura Internal Dealing*" della Società (la "Procedura")

□ *Persona strettamente legata* al *Soggetto Rilevante* della Società, Sig./Sig.ra _____ [*oppure se persona giuridica inserire la ragione sociale della persona giuridica*] ai sensi dell'art. II, paragrafo B) della Procedura

**Richiede**

ai sensi dell'art. VI, paragrafo 6.1.4 della Procedura, che l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob pevisti dall'art. VI, paragrafo 6.1.1. lett. a) della Procedura venga posto in essere dalla Società per suo conto.

A tal fine di impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'art. VII della Procedura, nei termini e alle condizioni indicate nella Procedura, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

(Luogo e data)

Firma _____

**Allegato E**

**INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Egregio Sig. ____ / Gentile Signora _____

[*indirizzo*]

OPPURE

Spett.le [*Denominazione della società*]

[*indirizzo*]

**Oggetto: Procedura *Internal Dealing* di LU-VE S.p.A. – notifica degli obblighi previsti dalla Procedura**

Egregio Signore/Gentile Signora/Spettabile [*inserire nominativo*],

in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "**Regolamento MAR**") e dell'art. IV, paragrafo 4.4 della "Procedura *Internal Dealing*"[4] (la "**Procedura**") adottata da LU-VE S.p.A. (la "**Società**"), di cui il sottoscritto è soggetto rilevante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 25 del Regolamento MAR (il "**Soggetto Rilevante**"), con la presente, Le comunico:

- che è stato/a individuato/a quale persona strettamente legata al sottoscritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 26 del Regolamento MAR (le "**Persone Strettamente Legate**") e della Procedura e pertanto i Suoi dati saranno inseriti nel Registro *Internal Dealing* tenuto dalla Società ai sensi dell'art. IV della Procedura;
- che è tenuto/a a rispettare gli obblighi di legge in materia di *internal dealing* e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento MAR e dalla Procedura;
- anche in considerazione delle sanzioni che possono essere irrogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, La invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente).

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, La prego di restituirmi copia della presente, debitamente sottoscritta per presa d'atto e accettazione.

Con i migliori saluti

[*Luogo e Data*]

[*Inserire nominativo e firma del Soggetto Rilevante*]

_____

Per ricevuta e presa visione

[*Luogo e Data*]

[*Inserire nominativo della Persona Strettamente Legata destinataria della comunicazione nonché firma della stessa ovvero, in caso di persona giuridica, del suo legale rappresentante*]

_____

[4] La Procedura *Internal Dealing* di LU-VE S.p.A. è disponibile sul sito internet www.lu-ve.com (Sezione *"Investors" "Governo societario & azionisti" – "Codici di condotta & documenti societari"* - *"Procedure societarie*").

**Allegato F**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ALLEGATO 12 DELLA *POLICY GDPR* DI LU-VE S.P.A., RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 ("GDPR")**

**ALLEGATO 12**

**Informativa Amministratori, Sindaci e Dirigenti**

[*su carta intestata della Società*]

**INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra_____,

la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati personali, riferiti a Lei ed eventualmente ai Suoi familiari, conviventi, parenti ed affini, acquisiti all'inizio e nel corso del Suo incarico potranno essere trattati dalla nostra Società per lo svolgimento delle attività necessarie per l'affidamento e la gestione della Sua carica di componente del nostro Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/Dirigente, di tutte le relative incombenze, scadenze, avvisi di convocazione, gestione della corrispondenza e tutto quanto richiesto dall'incarico ricoperto; per l'adempimento da parte della nostra Società dei correlati obblighi normativi, amministrativi e contabili, anche in materia fiscale (compreso il pagamento del Suo compenso), nonché l'eventuale esercizio o difesa dei collegati diritti in sede giudiziaria; si precisa che per l'adempimento degli specifici obblighi posti dalla legge a carico della nostra Società potranno essere trattati anche eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché i dati personali di Suoi familiari ai fini di quanto eventualmente necessario in materia di conflitto di interessi.

Il trattamento, necessario per il perseguimento delle suddette finalità, è improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

**Periodo di conservazione dei dati**

La nostra Società conserverà i Suoi dati personali per tutta la durata del Suo incarico, nonché, terminato quest'ultimo, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto professionale.

**Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto con Lei.

**Categorie di destinatari**

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici (Camera di Commercio, Consob, Ministero delle Finanze, ecc.), ove richiesto per l'adempimenti di obblighi normativi;
- società e professionisti di servizi che operino per conto della nostra Società;

- società di assicurazioni;
- istituti di credito;
- organizzazioni imprenditoriali cui aderisce la Società;
- Autorità indipendenti.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.

**Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione Internazionale**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

**Diritti degli interessati**

Lei ha il diritto (v. artt. 15 – 22 del GDPR) di chiedere alla nostra Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla nostra Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

**Soggetti del trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è LU-VE S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto 11, Varese, contattabile come tale scrivendo all'indirizzo mail privacy.luve@lu-ve.com.

**Responsabile della protezione dei dati/data protection officer**

Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) di LU-VE S.p.A. è Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone, contattabile come tale al seguente dpo.luve@lu-ve.com.

Per presa visione dell'informativa sopra riportata,

Data e firma _____

I soggetti di seguito indicati, presa visione dell'informativa sopra riportata, ai fini di quanto eventualmente necessario in materia di conflitto di interessi dichiarano di essere familiari/conviventi del membro del Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/Dirigente sopra individuato.

| Nome e cognome | Categoria di relazione (coniuge/figlio/ convivente) | Data | Firma |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |